

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

APPENDICE

PE' COMJUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NICOLETTA ABENANTE

Tax le accuse apposte al signor Romano una ve n'à di maggior peso, cicè l'assolute abbandono in cui vive a riguardo delle enormi somme rimase ad esigere dal suo precedessore Lesosse. Questa dannosa trascuranza ritrae la sua dolosa predilezione per de Mauro, già descritta nel maggior lavoro, e che anche quì si ripresenta a calori più vivi e spaventosi.

. Il primo capo delle opposizioni al conto in disamina mirò a rilevare la strana condotta dell'amministratore nell'istituire il suo incarico, e le perniciose conseguenze che ne provvennero. Dicevano gli opponenti (e par che bene dicessero) che l'amministrator novello doveva per necessità insita alle sue cure rannodare i suoi primi passi all'addentellato delle precedente gestione. Egli doveva impadronirsi dei materiali dell'amministrazione che andava per ben condurre l'amministrazione che veniva: scopo che non mai avrebbe raggiunto, se non avesse presentato alla sua mente ciò che costituiva il suo uffizio, ciò che era rimaso a riscuotersi, ciò che si sarebbe esatto in avvenire. Questo prospetto doveva egli pretenderlo ed ottenerlo, o dall'antecessore, o dagl'interessati. Egli è certo che nell'un dei casi era suo debito indispensabile il praticarlo, e non di altri. Ometterlo è stato grave danno, quanto quello di camminare per strade ignote senza guida e senza consigli, procacciando il peggio degli amministrati in affari di supremo interesse. Il nostro amministratore per riuscire nei suoi fradolenti disegni à esordito, nulla



curando di richiarati sul massito, assumendo che queste indagini spettassero ai suoi rappresentati: risposta illegale ed assurda. Gl'interessati pagano al sig. Romano ben de ducati per mese, apputte perchè in di lor vece curi e provvegga al comune vantaggio. Di poi, stando per provvidenza del giudice il surrogato amministratore al rimosso, ai coeredi mancava il diritto per ingerirsi nelle faccende amministrative di chi juscì di uffizio, avendolo solo colui che gli sottentrò nel mendesimo carattere. In fine si vedrà chiaro che Romano à conosciuto tutto, ma à fatto quel che è voluto, non ciò che doveva, sperdendo e subissando la risprese di larga fortuna per servire ai suoi privati disegni, che lo avvincevano ai vantaggi dell'amico.

S. 1. Quadro delle reste in danaro ed in generi occultati dall'amministratore.

Romano nella rubrica delle reste attive (1) segna due. 15839. 76 come ammontare delle stesse (2) ma egli non dice il vero. Oltre a cotesta somma esistevano ben altri due, 14379. 45 in danaro, e di più 642 salme di olio, che alla scarsa ragione di due eati 20 la salma gettano altra cifra di due, 12800 - Questi dadi di fatto interessantissimi opposti a Romano, appena lambiti dai primi giudici, rimangono pruovati in appello da documento inoppingnabile; gual è il conto renduto da Lefosse e notificato a tutti i coeredi, ed anche a Raffaele de Mauro, nel giorno 11 dicembre 1834, vale a dire un mese dopo della sua esonerazione e del possesso preso dal suo successore Romano (3). Le partite omesse sono le seguenti.

(2) Carta 20 della memoria stampata.

(3) Fag. 33 val. 7.

⁽¹⁾ Fog. 18 vol. 1.

Nota delle reste attive in vantaggio dell'Amministrazione in danaro.

24. Da settembre 1824 ad agosto 1825 il-fitto fu per un solo anno conceduto a D. Nicola De Muro, e D. Pietrantonio Toscano per duc. 1700, dei quali avendone io qui sottoscritto introitato ducati 1624. 68, cioè duc. 547. 29 nel 1824 come dal n. 1. e duc. 1077 nel 1825 come dal n. 2., rimangono i suddetti fittuari debitori in

25. I beni della famiglia Abenante, sempre cioè quelli di Rossano, Paludi, e Crepolati, ed esclusi gli olivetati dal 1 settembre 1825 al 31 agosto 1829 furono conceduti in fitto a D. Francesco Pane, e D. Pietrantonio Toscano per duc. 8840, cioè duc. 2210 all'anno, de' quali avendone io quì sottoscritto ricevuto ducati 5286.99, cioè nel 1826 duc. 1288.57 come dal n. 3. Nel 1827 duc. 1063.95 come dal n. 4. Nel 1828 duc. 1609.55 come dal n. 5. E nel 1829 duc. 1324.92

75. 32

2

come dal n. 6, L'anzidetti fittuari signo-	(11)
ri Pane e Toscano rimangono dovendo	
26. I beni anzidetti dal I settem-	
bre 1829 al fine di agosto 1833 sono stati	3 ()
dati in fitto a D. Francesco Pane, e D. Fa-	
bio Martucci per duc. 7200, cioè duca-	
ti 1800 all'anno, dei quali avendone io	
quì sottoscritto ricevuto duc. 5714. 88,	
cioè duc. 1534. 65 nell'anno 1830 come	
dal n. 7 duc. 1481. 64 nel 1831 come	
dal n. 9 duc. 1481. 64 nel 1832 come	
dal n. 10. ducati 1226, 94 nel 1833,	
come dal n. 11, rimangono essi fittuari	
signori Pane e Martucci tuttavia debito-	
	1485. 12
Totale delle reste attive in danaro si-	
no all'anno 1833——————	14379. 45
Nota delle reste attive in olio di pert dell'Amministrazione	inerza:

27. Residuo della gahella dell' anno 1827 salme 94, quali doveansi da D, Giuseppe de Muro, ma sopraggiunti dei sequestri fece premure di volerle consegnare ed io quì sottoscritto le feci passare in mano dei sottoscritti signori che ora li devono, cioè D. Fabio Martucci salme

D. Mariarosa Abenante salme

28. Le gabelle dei fondi Abenante furono nel 1829 concedute a Luigi Serra in mano di cui fu sequestrato l'olio, che tuttavia deve in salme 70.00

29. Per l'anno 1830 le gabelle fu-

58.36 ²/₃ 35.03 ¹/₃

rono Lampa salme 41; Casella salme 13; Santa Caterina salme 7, delle quali 41 furono vendute, e discaricate nel rispettivo conto. E creditrice tuttavia l'amministrazione delle altre salme venti dovute cioè

Da D. Mariarosa Abenante aggiudicazione del fondo Casello salme -

Da D. Francesco Mazziotti aggiudi-

30. Le gabelle dei fondi suddetti nel 1831 furono aggiudicate a D. Raffaele de Mauro per salme 103 che tuttavia le deve e quindi se ne dà credito all'amministrazione-

31. Dalle gabelle del 1832 esistono tuttavia per la gabella di Casello, e dovute dall' aggiudicatario sig. D. Vincenzo Longo salme-----

32. Le gabelle del 1833 rimasero aggiudicate pel fondo Lampa, e Casello a D. Michele De Paula, e D. Giuseppe Martucci, che tuttavia le devono salme 😽 340.00

Santa Caterina a D. Francesco Mazziotti, e D. Giuseppe Martucci salme 🚭

13.00

7.00

11.00

4.00

Totale delle reste in olio salme —e 642.00

33. Finalmente si osserva che per la stessa brevità di tempo non ho potuto redigere i conti dell'amministrazione tenuta dei beni di Cirò e Corigliano, appartenenti alla famiglia Abenante, che prometto esibire fra poco altro tempo. Rossano 8 dicembre 1834. Firmato. Nicola Lefosse.

§. 2. Osservazioni a carico dell'amministratore.

1. Romano per lo principio, che pe'satti di omissioni è tenuto verso degli amministrati, non à scampo per evadere dalla condanna della indicata partite, a

della rimozione che ne consegue.

2. Egli stesso nel verbale di disoussione è precisamente nelle repliche alle opposizioni recate alla partita segnata al n. 102, cioè quella di duc. 1760 dovuti per arretrato dai minori Toccano figliastri di Raffeele di Mauro segna la sua condanna, assumendo (1): che per poter redarguire di dolo e di colpa un'amministratore fa d'uopo dimostrare, che egli abbia conosciuto l'esistenza di un credito greditario ed abbia omesso di fare il to-TUM POSSE PER MISCUOTEMO. Or si provi che Romano abbia avuto mai notizia di questo antico credito contro i minori Tosoano. Non basta assumere che non abbia conosciuto l'amministratore, ma meglio si dirà che doveva egli conoscere lo attivo della sua gestione per soffrire il carico della garantia per le omissioni. Or qui Romano à qualche cosa di più dell'audece, giacche affetta ignoranza di questo debito annoso dei signori Toscano, nel punto che egli lo riporta tra le reste attive mel suo conto, e trascurate fin dal 1824 (1). Dunque sapeva ciò che mal s'infinge d'ignorare: e noi gli avanziamo una seconda domanda a questo proposito, che soggioga ed abbatte i suoi mendicati pretesti.

Come e donde à raccolto egli simile notizia? Lefosse nel suo conto non riferisce, nè questo credito contro di Tescano, nè l'altro di ducati 2928 contro di Niccola Falco, comeche entrambi fosser veri e reali. Egli, il sig. Romano, fattosi curioso, si à recato in

⁽¹⁾ Vedi vol. 1. fog. 25 e seguenti. (2) Fog. 18 vol. 1 di Martucci.

mano le scritture di debito, ed à incluse queste somme tra le speranze attive del suo conto. Se à ricevuto, o si à procurato i lumi sufficienti e le notizie convenevoli per quelle partite omesse interamente, doveva operare altretanto per tutti gli altri vistosi valori anche arretrati, sia in contanti, sia in generi e che trovansi descritti sul piede del conto dello esonerato Lesosse.

3. Ma che pei l'amministratore era al chiaro di tutto, si dimostra intuitivamente dal suo conto medesimo e dalle sue repliche date in discussione.

Lefosse chiude il conto con una avvertenza, cioè a dire, che egli si riserbava di presentare un ragginaglio dell'introito e dell'esito dei beni siti in Cirò, ed in Corigliazo, che allora aveva trascurato per angustia di tempo. Naturalmente si crederebbe che Romano, senza guida e senza indizi, nè anche da poterli trarre dal conto del predecessore, nulla abbia operato per rispetto a questi possedimenti, attendendo, come sempre egli va ripetendo, che i coenedi gl'indicassero le tracce delle future operazioni: ma ciò non è vero. Romano nel suo conto parla lungamente degli affittatori dei beni di famiglia di Cirò e di Corigliano (1), che sono Vincenzo Zunfini ed Antonio Longo: Riporta gli arretrati delle mercedi dovute da enstono tra le reste dell'amministrazione, a per Liongo dichiara di avere istituito un giudizio a questo oggetto, e che promette di lasciarlo vedere di breve compito (a). Risentiva donque Romano obbligo impreteribile di usar diligenze ed inquisire copra le visorse della famiglia, e praticare ogni mezzo per riu-

⁽¹⁾ Fog. 5 vol. 1. carta 19 e 21 della memoria stampata.

(2) Risposte di Romano alla opposizione alla partita segnata
al n. 67 del conto. Vol. 1 fog. 26 e seguenti.

scire nello scopo del suo ministero. Queste diligenze come si veggono da lui esercitate pe' nomi di coloro, che trascurò lo stesso Lefosse, maggiormente si dovevano spingere per quelli debitori acceunati da costui, e che rimarcavano un punto certo ed invariabile donde partire per ben procedere contro dei reddenti morosi; perciocchè accoppiati al conto ed alle indicazioni di Lefosse vi erano i documenti, ossiano i titoli provanti le rispettive obbligazioni, sì come si rileva da quelle speciali avvertenze.

Ma Romano à mancato di volere, mon di scienza. Egli presenta la stomachevole contraddizione, di avere preso pensiero delle reste meno vistose, e delle quali nissua vestigio era nel conto del predecessore, e di aver poi abbandonato quelle che questi aveva limpidamente registrato nel conto medesimo. E ritornando sul punto che in Romano difettava il volere, non già la conoscenza delle cose, si palesa questo volontario mancamento delle seguenti osservazioni, oltre di quel-

le già espresse nei numeri precedenti.

4. Segna Lefosse tra le partite ad esigere in generi salme 340 di olio dovute da Giuseppe Martucci per lo ricoko del 1833. Se fosse vera la linea di separazione serbata da Romano tra il principio della sua gestione ed il fine dell'altra di Lefosse, non avrebbe dovuto rivolgere alcua pensiero o sollecitudine per costringere i debitori morosi del passato amministratore. Ma per opposto Romano reca nel uovero dei depositi i ducati 8400 versati da Martucci per lo importo di quella derrata, e perchè non si shagli Romano marca l'epoca del 1833, come quella del debito (1).

5. E camminando innanzi sopra questo medesimo argomento incontriamo nei conti dello stesso Ro-

⁽¹⁾ Foglio 17 vol. 1.

mano per gli anni 1838, e 1839 (1) un maggior deposito fatto da Francesco de Stefano in oltre a ducati 14000: depositi pe' quali mena gran vento Romano e de Mauro suo protettore e consorte. Or queste somme che fa sue proprie il nostro amministratore
sono per lo appunto quelli antichi debiti di Martucci
e di de Stefano per lo affitto dei fondi di Rossano,
Paludi e Crepolesi, e che Lefosse distintissimamente
à notato tra le reste attive della sua gestione. Romano
dunque à conosciuto e saputo tutto ciò che mal s' in-

finge d'ignorare.

5. Egli se à ben veduto, consigliato, ed operato per Martucci e de Stefano debitori segnati da Lefosse, e per Longo e Zunfini comeche da costui trascurati; perchè mai à lasciato indietro tutti gli altri vistosissimi valori, che quivi si leggono noverati? La soluzione del dubbio sta nei nomi dei debitori. Sieno le quantità in danaro, sieno in generi, tutte eran dovute da Pietrantonio Toscano obbligato nel solido con Francesco Pane, ed ora da'suoi figli divenuti figliastri di de Mauro: eran pur dovute direttamente da costui o dalla moglie di lui in secondi voti Rosa Abenante. Ecco l'unica, vera, irrefragabile ragione del silenzio, della predilezione, dell'obblio dannevolissimo nel quale à giaciuto e giace Romano tuttora immerso.

Al certo che la G. C. civile rifuggirà da questi scandali, e renderà agli appellanti coniugi Martucci ed Abenante la giustizia, che loro spetta non permettendo mai che per le deserenze di Romano si perdano.

per questo sol capo oltre a duc. 20000.

6. Pone il colmo alla dimostrazione evidentissima (a nostro credere) de' gravi mancamenti, de' quali è ripigliato Romano, l'udire le sue difese contraddittorie

⁽¹⁾ Fog. 18 e 62 vol. 6.

e fallaci replicate alle imputazioni appostegli dagli ap-

pellanti.

La rubrica delle spese per liti è sopraccaricata sino a giugnere alla maraviglia. Tra i moltissimi dispendi originati dalle vessazioni giuridiche spinte contro di Martucci, ve n'à une al num. 72 del conto. Questo riflette per lo appunto una ricompensa soddisfatta da Romano ad uno avvocato di provincia per le cure vacate contro del primo. Stata contraddetta la partita, si è da lui così replicato: Romano (1) non à trascurato, nè trascura di astringere i debitori dell'amministrazione. E se Martucci esegui un deposito fu dopo tre anni dal maturo, e dopo che vi fu costretto dal magistrato. Quanto altro rimane ad esigere è per la massima parte dovuta da Martucci per la somma di circa duc. 13000 ed obbliga l'amministratore a dei dispendî positivi. Ognun vede che l'amministratore sa le reste ed i debitori delle medesime, quando gli si offre la occasione propizia di tormentare Martucci, e per la morosità di costui si giustifica degli esiti giudiziari. Vediamo ora in qual modo risponde alla opposizione sopra la partita segnata al num. 105 - Quivi Martucci censura la condotta di Romano per aver meglio prescelto il partito di ravvolgersi in mille giudizi contro di lui, spregiando quello seguito per altri, cioè di compensare il suo debito col suo credito privilegiato, e che sarebbe stato accettevole, se si fosse diportato da buon padre di famiglia - Sentì Romano tutto il peso dell'accusa, e dimentico di quanto aveva osservato al n. 72 e di quanto à fatto in giudizio (2), con rara improntitudine dice: Non è vero che questi chiese conciliazione

⁽¹⁾ Vol. 1 fog. 32 del verbale di discussione. (2) Carte 38 e 39 della memoria e foglio 232 vol. 1 di Martucci, e fog. 243 ibidem.

(cioè Martacci) e compensazione. Non può negare che immense volte l'amministratore abbie fatto propongli LA COMPERSAZIONE COL DI LUI CREDITO COME CESSIO-MARIO BEGLI APVOCATI , per mezzo del suo avvocato D. Benedetto Greço, ed egli è stato sempre nagativo, Di fatti D. Fabio medesimo debitore di salme 24 olio per la fruttato degli alivi di due anni di carica del bosco di Bucita fe progetto all'amministratora di sconjarne su i suoi averi il prezzo in duc. 586. 32 e gli fu subito accordato, come da ricevo del 9 luglio 1830. e di cui si farà oggetto nel conto del 1830 (1). Os chi mai à udito un vario linguaggio, pugnante e menzogniero quanto questo! Lo stesso Romano ignora i debitori ed i debiti momentosi, aflorchè sarebbe investito il suo di Mauro, o la sua famiglia; li sa poi persettamente quando è segno alle sue persequeioni Martucci. Multiplica le liti, sperde le rendite in esiti di giustizia, sol perchè dice costui moroso e pertinace; ritratta la sua opinione, confessa i crediti certi di costui, anzi si duole del rifiuto della offerta compensazione, ponendosi in contrasto con tutto ciò che à sostenuto in aperto litigio, e per lo che à lasciato condannare Martucci anche al doppio pagamento del contributo fondiario, che nè pure gli si passò dall'amministratore. In somma pare ben sia dato il conchiudere, che Romano abbia vissuto nella credenza, che egli fosse l'arbitro eslege delle sostanze della famiglia, e che per onestare le sue simpatie, o purgare le sue

⁽¹⁾ Questa partita è quella memorata nella memoria a carta 41 foglio 62 vol. 6 di Martucci, come atto di riconoscimento di Romano verso di costui relativamente ai diritti liquidi per grandi somme, che vanta sopra i beni amministrati, ed i quali perciò vietavama qualunque costringimento giudiziario a danno di chi è creditore; in vece di esser debitore dell'amministrazione.

colpe bastasse avventurare un pretesto qualunque, ad onta che sconvenisse al caso, o cadesse per patente contraddizione agli assunti da lui stesso impresi a sostenere. Senza dubbio che costui ritrae inel giudizio presente a caratteri forti ed espressivi tutti i vizi dei quali può bruttarsi un gestore del danaro e della roba altrui, e che lo rendono sospetto e punibile, non diremo soltanto al cospetto de' prudenti giudici, ma alla mente di qualunque persona che giunga a conoscere fingacemente di tali soperchianze ed abusi. Egli dunque debbe sopportare la condanna per lo ammontar delle reste e debbe venir rimosse di uffizio.

Napoli 6 gennaio 1830.

Antonio
Francesco Starace.
Ferdinando

PRESSO PORCELLI - Strada Mannesi num. 46.

15236th

Digitized by Google